



**COMUNE DI
SALUGGIA**
(Provincia di VERCELLI)

***REGOLAMENTO
DELLA
COMMISSIONE
AMBIENTE - NUCLEARE***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 14 Giugno 2012

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE AMBIENTE - NUCLEARE

Art. 1

La Commissione ha il compito di indicare al Sindaco ed all'Amministrazione Comunale, pareri circa gli interventi che l'Amministrazione Comunale o Enti Pubblici e Privati intendono operare sul territorio saluggese.

Art. 2

Per l'espletamento dei compiti attribuiti, la Commissione avrà accesso, per il tramite degli organi amministrativi comunali, ai dati ed alle informazioni relative.

Art. 3

I membri della Commissione hanno libero accesso alla consultazione degli atti pubblici dell'Amministrazione Comunale ed agli archivi di pubblica utilità. Inoltre, la Commissione potrà avvalersi della collaborazione della Segreteria comunale per la dattiloscrittura, la tenuta di archivio e la corrispondenza. Potrà inoltre avvalersi delle competenze tecniche dei funzionari sui temi specifici.

Art. 4

La Commissione è composta da 5 membri nominati dalla Giunta Comunale. Ne fanno parte il Sindaco o suo rappresentante, 2 membri proposti alla Giunta Comunale dal gruppo di maggioranza, 1 membro proposto alla Giunta Comunale dai capigruppo di minoranza, 1 membro scelto dalla Giunta Comunale tra i rappresentanti dei gruppi ambientalisti locali.

Parteciperà alla Commissione un membro esperto in materia nucleare, nominato dalla Giunta Comunale.

Art. 5

La Commissione nella sua prima seduta elegge Presidente e Vicepresidente.

Art. 6

La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente su richiesta del Sindaco o a richiesta di almeno due membri della Commissione.

Art. 7

Le sedute della Commissione sono ritenute valide se sono presenti almeno 3/5 dei membri della stessa, tra i quali il Presidente o Vicepresidente. **Le sedute sono pubbliche e l'ordine del giorno è pubblicato sul sito del Comune almeno due giorni prima della seduta.**

Art. 8

I temi di discussione della Commissione sono fissati dal Presidente sotto forma di ordine del giorno comunicato ai membri della stessa all'atto della convocazione.

Art. 9

La Commissione, a conclusione dei suoi lavori su singoli temi, redige un unico documento finale, votato dai presenti ed approvato a maggioranza.